



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

On. le Giovanni Roberto Di Mauro

MOZIONE

Oggetto: Consultazione referendaria di variazione territoriale riguardante la rettifica dei confini tra i Comuni di Racalmuto e Grotte.

premesso che il Comitato per la rettifica dei confini territoriali, tra i Comuni di Grotte e Racalmuto, presentava il progetto di variazione territoriale, attraverso il passaggio di porzione di territorio e di popolazione dal Comune di Racalmuto al contermino Comune di Grotte;

premesso che il progetto di variazione territoriale, quindi, veniva istruito, al fine di verificarne la legittimità, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della l.r. n. 30/2000;

premesso che la relazione conclusiva del procedimento, prot. n. 16784 del 24 luglio 2009, esitava positivamente l'istruttoria sul progetto di variazione, concludendo che la popolazione interessata alla consultazione referendaria – “stante le motivazioni addotte dal Consiglio comunale di Racalmuto nelle deliberazioni consiliari n. 21 dell'11 marzo 2009 e n. 50 del 20 maggio 2009” – risulta essere nella sua interezza la popolazione del comune di Racalmuto;

premesso che con il D.A. n. 1073 del 30 novembre 2009, quindi, veniva autorizzato all'avvio delle procedure dell'iter referendario, chiamando alla consultazione referendaria la popolazione del comune di Racalmuto, anziché limitarla alla popolazione residente delle porzioni di territorio da trasferire;

premesso che il comune di Grotte proponeva ricorso innanzi al Tar Sicilia – Palermo per l'annullamento del d.a. n. 1073 del 30 novembre 2009, concernente l'autorizzazione all'avvio delle procedure dell'iter referendario riguardante il progetto di variazione territoriale tra i Comuni di Grotte e Racalmuto, «nella parte in cui il referendum viene esteso a tutti gli abitanti dei Comuni di Grotte e Racalmuto, che pertanto deve essere limitato alle sole popolazioni residenti nelle zone oggetto della variazione»;

premesso che il Tar Sicilia – Palermo, con la sentenza n. 2662 del 10 marzo 2010, accoglieva le argomentazioni del comune di Grotte, annullando i provvedimenti impugnati poiché immotivati;

premesso che il Comune di Grotte rappresentava, in incontri presso il Dipartimento Autonomie Locali e attraverso comunicazioni scritte, la necessità di provvedere all'indizione del referendum limitatamente alla popolazione delle zone interessate;

premesso che con la note del 22 giugno 2010 indirizzata al Dirigente Generale - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, il Comune di Grotte evidenziava, ancora una volta, le condizioni affinché si procedesse al referendum limitatamente alle sole popolazioni residenti nelle zone oggetto della variazione;

considerato che nel caso di specie ricorrono le due condizioni necessarie previste dalla legge, al fine di limitare la consultazione ai residenti nella porzione da trasferire;

1. mancanza di un diretto collegamento con la zona di territorio interessata alla scissione;

2. variazione (sia di territorio, che, al contempo, di popolazione) di "lieve entità";

considerato che in relazione alla **prima condizione**, innumerevoli sono le considerazioni che palesano la mancanza di qualsiasi collegamento tra il territorio da trasferire e il Comune di Racalmuto;

considerato che il territorio comunale di Grotte ha una configurazione molto irregolare ed il centro abitato trovasi ubicato al limite del proprio territorio, infatti la parte sud - est e la parte est sono direttamente attaccate al territorio del Comune di Racalmuto;

considerato che tale situazione ha fatto sì che negli anni passati alcuni cittadini grottesi, proprietari di terreni ricadenti in territorio di Racalmuto, ma limitrofi al centro abitato di Grotte, realizzassero delle costruzioni che costituivano la loro prima abitazione;

considerato che i quartieri sorti sul territorio di Racalmuto, ma adiacenti al centro storico di Grotte, distano dal centro urbano del Comune di Racalmuto ben 4 Km;

considerato che tale condizione ha portato i residenti in questi quartieri di confine a chiedere e ottenere i servizi, non al Comune di Racalmuto, ma al Comune di Grotte;

considerato che il D.A. n. 526/88 stabilisce che: *"il Comune di Grotte è TENUTO a prendere in considerazione nel proprio programma di attuazione della rete fognante, della integrazione relativa alle reti fognanti delle frazioni "Ticosfontanelli" e "Confine" del Comune di Racalmuto che trovano appunto recapito nella rete fognante del Comune di Grotte"*;

considerato che il centro sociale gravitazionale delle popolazioni interessate non è Racalmuto, ma Grotte, perché è qui che espletano tutte le loro attività giornaliere: dagli acquisti ai rapporti con gli istituti bancari e con l'ufficio postale, la frequenza nelle Chiese, nei circoli ricreativi, nelle scuole;

considerato che gli alunni della scuola materna e di quella elementare, infatti, usufruiscono del trasporto scolastico con scuolabus di proprietà del Comune di Grotte;

considerato che in relazione alle aree cimiteriali, gli abitanti delle zone in questione, confermando di sentirsi pienamente grottesi, hanno usufruito di quello di Grotte e continuano a fare richiesta di assegnazione di nuovi lotti per la realizzazione delle tombe di famiglia;

considerato che gli abitanti dei quartieri in questione, inoltre, praticano le loro attività religiose e quelle relative alla ricezione dei sacramenti del Battesimo, Prima Comunione, Confessione, Cresima, Matrimonio e Cerimonie Funebri, da tempo immemorabile nella Chiesa Madre ed in quella di San Rocco del Comune di Grotte;

considerato che i cittadini residenti in questi quartieri di confine sono costretti a subire notevoli disagi, poiché il comune di Racalmuto non sempre assicura il trasporto urbano verso il centro ai questi cittadini;

considerato che la corrispondenza postale viene distribuita, al termine di un giro lungo e tortuoso, dall'ufficio postale di Grotte e non da quello di Racalmuto;

considerato che sull'elenco telefonico, i numeri di telefono degli abitanti delle zone in questione sono riportati tra quelli del Comune di Grotte;

ritenuto che in relazione alla **seconda condizione**, parimenti importanti sono le considerazioni che palesano la lieve entità della porzione di territorio da trasferire, rispetto al Comune di Racalmuto;

ritenuto che il rapporto tra la popolazione della zone di cui si tratta (circa 1.000) e la popolazione di Racalmuto (9.023 abitanti all'1 gennaio 2009 - ISTAT) è ben inferiore al 30% di cui alla norma di riferimento;

ritenuto che il territorio di cui si tratta, peraltro, non ha alcun pregio – in relazione agli interessi culturali, storici, artistici, tradizionali, religiosi – per il Comune di Racalmuto;

ritenuto che il solo interesse che è ragionevolmente ravvisabile in capo al Comune di Racalmuto, pare si possa riscontrare in un dato meramente economico, legato all'applicazione di tributi;

ritenuto che un siffatto interesse non può di per se costituire elemento tale da far sorgere un "interesse qualificato";

ritenuto che un "interesse qualificato" di natura economica, infatti, potrebbe sorgere qualora sul territorio insistesse un insediamento industriale, turistico o di altra natura, tale da consentire al Comune di Racalmuto di ottenere introiti di grande rilievo;

ritenuto che nel caso di specie, di contro, si tratta di abitazioni e piccole attività commerciali o artigianali, per le quali non si può sostenere la concretizzazione di un "interesse qualificato", di natura economica;

ritenuto che in ogni caso, nella naturale ponderazione degli interessi, appare evidente che al pagamento dei tributi, corrisponde il diritto ad ottenere dei servizi che – nel caso di specie – il Comune di Racalmuto non fornisce;

ritenuto che la variazione di cui si tratta, pertanto, rispetto agli interessi del Comune di Racalmuto, è certamente "di lieve entità";

ritenuto che la porzione di territorio che chiede di scindersi, infatti, non è tale da infliggere alla "strutturale fisionomia" del Comune di Racalmuto, ossia all'identità della comunità locale come espressa nell'Ente rappresentativo, una significativa menomazione.

Atteso che l'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dott.ssa Caterina Chinnici con Decreto del 13 Luglio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana il 4 Novembre 2011 ha nuovamente dato avvio alle procedure dell'iter referendario, chiamando alla consultazione referendaria l'intera popolazione del Comune di Racalmuto, anziché limitarla alla popolazione residente delle porzioni di territorio da trasferire;

atteso che le variazioni territoriali devono essere approvate con Legge Regionale e pertanto l'Assemblea regionale Siciliana deve intervenire a conclusione di un procedimento di sicura legittimità;

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE SICILIANA

1. nella persona dell'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica a sospendere il decreto del 13 Luglio 2011 "Autorizzazione della consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale riguardante la rettifica dei confini tra i comuni contermini di racalmuto e Grotte", pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 4 Novembre 2011, dando attuazione alla sentenza n. 2662 del 10 marzo 2010 del Tar Sicilia – Palermo;
2. a ripristinare le condizioni di legittimità del procedimento amministrativo

Palermo, 21 Novembre 2011

On.le Giovanni Roberto Di Mauro